

# L'applicazione del d.lgs 231 ai reati ambientali

di Dario Soria (\*)

---

Amministratore delegato Assocostieri Servizi, Avvocato, Dottore Commercialista, membro della Commissione Diritto Penale dell'economia dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.

---

## A Lucrezia e Giovanni

### 1. Introduzione

L'introduzione oltre dieci anni fa nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa degli enti, sulla scorta del recepimento delle varie Convenzioni internazionali anticorruzione<sup>1</sup> e, recentemente delle normative comunitarie in tema di responsabilità ambientale<sup>2</sup>, ha rappresentato un indubbio punto di svolta per il nostro sistema giuridico in tema di responsabilità penale d'impresa.

L'introduzione di tale nuova famiglia di reati, in gran parte colposi, ha reso sempre più estesa la platea di soggetti interessati ad evitare il rischio che una sanzione penale possa essere estesa anche al soggetto giuridico portatore dell'interesse o del vantaggio alla commissione del reato e, come per l'introduzione dei reati colposi in tema di sicurezza (omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime) ha spinto interi settori industriali a ripensare il proprio approccio in termini di utilità dello strumento 231.

Come, ormai ben noto ai più il d.Lgs. n. 231/2001, prevede la responsabilità da reato degli enti al cui accertamento, nell'ambito del giudizio penale, consegue la comminazione di pesanti sanzioni interdittive e pecuniarie correlata e conseguente alla commissione di determinati reati (cosiddetti "rea-

---

<sup>1</sup> Tra le principali Convenzioni internazionali ricordiamo la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri, la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

<sup>2</sup> Si tratta delle direttive comunitarie 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi ed all'introduzione di sanzioni per violazioni, introdotte con il d.lgs. 121/2011 all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001.

ti presupposto”) da parte delle persone fisiche operanti al loro interno<sup>3</sup>, qualora venga accertato che esse abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente<sup>4</sup> (ad esempio per realizzare un profitto, che può consistere, come sancito ad esempio dalla giurisprudenza, in materia di sicurezza, anche in un risparmio di costi) e in difetto di un’organizzazione idonea a impedirlo (la disciplina colpisce, pertanto, la “colpa di organizzazione”).

In presenza di un reato commesso da un soggetto incardinato nell’organizzazione dell’ente nell’interesse o a vantaggio di esso, l’unica difesa per l’ente è quella di dimostrare che l’illecito si sia verificato a causa della violazione, da parte della persona fisica, delle “*norme interne*”. Si tratta, in altre parole, di affermare che l’illecito si è consumato al di fuori della volontà dell’ente.

I requisiti di idoneità del modello sono differenti a seconda che si debba dimostrarne la tenuta rispetto al comportamento di un apicale, piuttosto che di un sottoposto; indubbiamente, la posizione dell’ente è più facile se il reato è stato commesso da un sottoposto. A riprova di ciò, se il reato è stato commesso da un apicale, l’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001, prevede che l’ente non risponda se prova che:

- 1) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (è, peraltro, prevista l’adozione tardiva, entro l’apertura del dibattimento, del “*modello riparatore*”, con possibile mitigazione del regime sanzionatorio);
- 2) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (il cosiddetto “*organismo di vigilanza*”);
- 3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

Rispetto al reato commesso da sottoposto, invece, l’art. 7, D.Lgs. n. 231/2001, prevede che l’ente sia responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. La norma specifica che, in ogni caso, questa inosservanza è esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non è, pertanto, richiesta la costruzione di misure che possano essere eluse “*solo fraudolentemente*” (nella

---

<sup>3</sup> È necessario, per far scattare la responsabilità dell’ente, che sussista un rapporto organico tra esso e la persona fisica che commette il reato. Questo rapporto qualificato sussiste nei confronti di due tipologie di soggetti:

1. gli “**apicali**”, definiti dall’art. 5, comma. 1, lett. a) D.Lgs. n. 231/2001 come «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso» (rilevano i rapporti di **gruppo fra imprese**, anche con imprese estere, e i rapporti di fatto);

2. i “**sottoposti**”, definiti dall’art. 5, comma 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001 come «persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)». Tali soggetti non sono necessariamente dipendenti, bastando, a qualificarli tali, la circostanza che abbiano ricevuto un incarico da un soggetto in posizione apicale (possono essere configurati come tali anche consulenti esterni con incarichi qualificati, ad esempio l’RSPP esterno o il responsabile lavori).


<sup>4</sup> Sulle nozioni di “interesse” e “vantaggio” si consideri, tra tutte, Cass. pen., sez. II, sent. n. 3615 del 30/1/2006: «*In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l’espressione normativa, [...] “nel suo interesse o a suo vantaggio”, non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato,*

più debole accezione di “*intenzionalmente*”), né l’esercizio, rispetto all’osservanza dell’operato dei sottoposti, del potere di vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

In generale, quindi, come già descritto in altra parte del presente lavoro è possibile affermare che l’ente o l’azienda vada esente dalla responsabilità amministrativa se prova nel corso del procedimento che:

- La direzione aziendale ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di vigilanza)
- Le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il “Modello” di organizzazione gestione e controllo
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.

Tale schema logico può essere sinteticamente rappresentato come in figura seguente:



In tale contesto a far data dal 16 agosto 2011, per effetto del D.Lgs. n. 121/2011 (attuativo delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE), numerosi “*reati ambientali*” hanno trovato ingresso nella disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001, attraverso il nuovo art. 25undecies, d.lgs. 231/2001.

Dal 9 agosto 2012, per effetto del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109, è stata, poi, introdotta l’ultima categoria, per ora, di reati, relativa all’impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.

## 2. Ambito di applicazione “indiretta” ai reati ambientali

Ancor prima dell'introduzione espressa nel corpus 231 dei reati ambientali, potevano essere ricomprese nel nostro ordinamento alcune fattispecie di responsabilità d'impresa per violazioni normative a tutela del bene giuridico ambiente, anche se la maggior parte delle ipotesi sanzionatorie non rientravano nelle previsioni sanzionatorie di cui alla responsabilità amministrativa ex 231.

Un primo caso di allargamento dell'applicazione del decreto 231 alla materia ambientale è dato rinvenire nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. II, del 10/01/2011 n. 234 che nel prevedere l'applicazione del regime di responsabilità ex 231 alle società d'ambito territoriale ottimale operanti tipicamente nel settore della gestione dei rifiuti (ex municipalizzate), ha di fatto consentito un primo allargamento per così dire soggettivo del decreto 231.

Ciò in quanto, seppure non riferito direttamente a reati ambientali, l'allargamento del campo di applicazione 231 a società operanti esclusivamente nel settore dei rifiuti comporta la necessità di dotarsi di un modello e di protocolli specifici a rilevanza ambientale.

Altra analoga casistica a rilevanza ambientale di un allargamento soggettivo giurisprudenziale è contenuto nella sentenza della Cassazione Penale Sez. 3, del 20 aprile 2011, n. 15657 che nel prevedere l'applicazione ad un'impresa individuale del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di raccolta, smaltimento e traffico illecito di rifiuti pericolosi e non, e per la violazione dell'art. 260 del D. L.vo 152/06, (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) applicava nei confronti della impresa suddetta la misura interdittiva richiesta dal P.M. per la durata di un anno. Di particolare interesse la fattispecie menzionata in quanto primo caso di accesso diretto dei reati ambientali all'apparato sanzionatorio 231 per il tramite di un reato mezzo quale il reato associativo dalle ampie quanto pericolose possibilità applicative.

Peraltro, alcune fattispecie di “rilevanza ambientale” erano già state ricondotte alla disciplina “231” attraverso i reati di truffa aggravata nonché, in prospettiva, attraverso i reati informatici (SISTRI)<sup>5</sup> e di false comunicazioni sociali<sup>6</sup> o per i profili ambientali connessi alla sicurezza sul lavoro.

Per completezza, va, altresì rilevato come norme generali che prevedono la responsabilità della persona giuridica o degli enti sono anche quelle previste agli art. 197 c.p. laddove è prevista l'obbligazione civile delle persone giuridiche per le multe ed ammende in caso di insolvibilità del condannato rappresentante o amministratore o all'art. 6 comma 3 della legge 689/81 che prevede la solidarietà della persona giuridica con l'autore della violazione rappresentante o dipendente di persona giuridica.

In campo strettamente ambientale, poi, sono previste nell'ordinamento italiano alcune forme di responsabilità in capo all'organizzazione che si aggiungono alla responsabilità personale del soggetto che commette materialmente l'illecito. Volendo menzionare solo quelle per così dire «specifiche», si possono qui ricordare all'interno del d.lgs 152/06, gli art. 242, c. 1,2,3; 244, c. 2 in tema di siti contaminati e soprattutto gli artt. 302, c. 4, 304, c. 1 e 305, c. 1. In tema di danno ambientale il Testo Unico Ambientale definisce all'art. 302 come operatore qualsiasi **persona** fisica o **giuridica** pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività.

---

<sup>5</sup> Attualmente il termine per l'entrata in vigore del Sistema di tracciabilità dei rifiuti è sospeso in attesa di verifica sino al 30 giugno 2013.

<sup>6</sup> Profili a rilevanza ambientale in tema di false comunicazioni sociali possono prospettarsi ad esempio con riferimento agli accantonamenti ex art 2425 voci b 12 e b13 del conto economico e 2428 1° e 2° comma in tema di rischi ed informazioni ambientali.

Sempre agli artt. 300 e seguenti, disciplinanti le norme in materia di danno ambientale, è prevista, poi, la responsabilità, nelle operazioni di prevenzione, precauzionali o di ripristino ambientale, dei soggetti destinatari delle autorizzazioni in caso di illeciti (anche penali) ambientali da parte di soggetti che agiscono nell'interesse dell'impresa.

La disciplina del danno ambientale tuttavia non è riconducibile ai principi del D.Lgs. n. 231/2001 in quanto:

- gli illeciti cui le norme fanno riferimento hanno natura non esclusivamente penale;
- ha natura risarcitoria nei confronti dello Stato per quanto riguarda i costi sostenuti dallo stesso nelle misure di precauzione, prevenzione o ripristino ambientale, ma non prevede l'irrogazione di sanzioni afflittive pecuniarie o interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
- non prevede l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati come esimente da tale responsabilità.

I vari interventi normativi in campo ambientale hanno sicuramente introdotto diverse forme di corresponsabilità delle imprese nelle vicende che riguardano violazioni di norme di carattere ambientale.

L'unico caso di applicazione esplicita del decreto legislativo 231, precedente alla novella legislativa è dato rinvenire nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'art. 192, comma 4, dell'ambigua previsione per cui in materia di rifiuti «*qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*» è in qualche modo valsa a configurare la responsabilità da reato degli enti in materia ambientale difettando, come riconosciuto dalla giurisprudenza, nella suddetta disposizione tanto la tipizzazione degli illeciti, quanto quella delle sanzioni applicabili alle persone giuridiche (v. Sez. III, n. 41329 del 7 ottobre 2008, dep. 6 novembre 2008, Galipò, Rv 241528).

Tale articolo si presenta, pertanto, inapplicabile per le motivazioni ora espresse, e per le altre sintetizzate in figura:

Con l'attuazione della Direttiva e la sua concreta applicazione si assisterà presumibilmente ad un ulteriore inasprimento delle pene sia nei confronti delle persone fisiche che commettano reati ambientali, che delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio i reati ambientali sono commessi. Con l'introduzione, poi, di nuove categorie di reati nel novero di quelli originariamente previsti, si rende sempre più necessario procedere alla predisposizione di modelli organizzativi complessi e quanto più possibile omnicomprensivi relativamente ai processi posti in essere nell'ordinario svolgersi delle attività aziendali. Tale modelli divengono così veri e propri strumenti di governance a-

### Criticità art. 192, 4 T.U.A.

- ❑ *Cita persone giuridiche e non enti (no associazioni non ric., consorzi, soc. persone)*
- ❑ *Si applica solo per reati di amministratori o rappresentanti*
- ❑ *Strana passività solidale della persona giuridica e dei soggetti subentranti nei diritti della persona giuridica (art. 8 d.lgs. 231/01: autonomia della resp.)*
- ❑ *Mancanza di indicazione di sanzioni*



**INAPPLICABILITA'**  
**art. 192, 4 T.U.A.**

ziendale volti a regolamentare, chiarificare, definire ed in senso lato riorganizzare le procedure aziendali, secondo una serie di principi base, in ordine alla prevenzione della commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 da parte di dipendenti, dirigenti, consulenti, e di chiunque si trovi ad intrattenere rapporti lavorativi con l'impresa.

### **3. Ambito di applicazione diretta ai reati ambientali: il recepimento delle direttive comunitarie 2008/99/CE, e 2009/123/CE**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1 agosto 2011 è stato pubblicato il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il provvedimento, composto da cinque articoli, è entrato, come detto, in vigore il 16 agosto 2011. Nel seguito verrà fornita a distanza di oltre un anno la prima valutazione sulla struttura del decreto evidenziandone, soprattutto, i punti oscuri che lo rendono, nel complesso insoddisfacente all'atto dell'effettuazione delle prime analisi di rischi condotte sul campo alla luce della novità normativa.

#### **3.1. Il processo di recepimento**

L'entrata in vigore del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 attua le direttive nn. 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente e nn. 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

La Direttiva 2008/99 CE assume a proprio fondamento la disposizione di cui all'art.174, § 2, del Trattato istitutivo delle Comunità europee (Titolo IV, Ambiente), secondo la quale "La politica della Comunità in materia di ambiente mira a un elevato livello di tutela".

Con decisione quadro 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, il Consiglio aveva imposto agli Stati membri l'obbligo di incriminare alcuni comportamenti gravemente pericolosi per l'ambiente.

Come è noto, a seguito dell'impugnazione da parte della Commissione della decisione quadro davanti alla Corte di giustizia, competente ai sensi dell'art. 35 TUE, la Corte di Giustizia (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03) ha annullato la predetta decisione quadro affermando il principio generale che la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE, comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali.

Per la Corte, in particolare, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata, avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell'ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull'art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro)

In sintesi, la Direttiva 2008/99/CE - nel recepire il generale principio sancito nel 2005 dalla succitata sentenza secondo cui la competenza della Comunità europea ad attuare le politiche e le azioni comuni di cui agli artt. 2 e 3 del Trattato CE comprende anche il potere di richiedere agli Stati membri l'applicazione di adeguate sanzioni penali - fornisce una nuova base giuridica (direttiva anziché decisione quadro) che pone fine alla controversa questione sulla competenza in materia di tutela penale dell'ambiente.

É evidente, pertanto, che con la Direttiva 2008/99/CE il Parlamento europeo e il Consiglio, hanno ritenuto che il ricorso al diritto penale costituisca una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi e, conseguentemente, hanno vincolato gli Stati membri ad adottare sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

### **3.2. La direttiva 2008/99/CE: condotte vietate ed estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati contro l'ambiente**

In particolare, l'art. 3 della direttiva prevede che gli Stati membri debbano punire con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive tutta una serie di condotte ed in particolare:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n.1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
- h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;
- i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono (cosiddetta *hoozon depletion*).

L'art. 4 prevede la punibilità di istigazione e favoreggiamento (i.d. concorso di persone) e l'art. 5 prevede che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L'art. 6 della Direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri adottino (entro il 26 dicembre 2010) misure affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli artt. 3 e 4 quando siano commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla

persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Gli Stati membri debbono, altresì, provvedere affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli artt. 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

### **3.3. La direttiva sull'inquinamento delle navi**

Per quanto concerne la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 essa modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, è sufficiente ricordare in questa sede come scopo della Direttiva 2005/35/CE fosse il recepimento nel diritto comunitario delle norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi nonché assicurare che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate, sia amministrative che penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino. La direttiva 2005/35/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale mediante il d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, il quale ha introdotto due fattispecie di reato, rispettivamente con gli artt 8 (inquinamento doloso) e 9 (inquinamento colposo). Con riferimento a tali reati, si osserva come i soggetti potenzialmente chiamati a rispondere delle conseguenze penali, per concorso nella violazione della norma di cui all'art. 4, sono il Comandante, i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave battente qualsiasi bandiera. Qualora l'azione omissiva sia posta in essere intenzionalmente (con dolo) da parte dell'agente, la disposizione di legge prevede l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000; nel caso di condotta colposa, invece, si prevede il solo pagamento dell'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Ambedue le fattispecie di reato prevedono un inasprimento della pena qualora l'inquinamento doloso o colposo abbia cagionato danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

La Direttiva, che non preclude agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose contro l'inquinamento provocato dalle navi, conformemente al diritto internazionale, era completata, ai sensi del suo art. 4, dalla decisione quadro 2005/667/GAI sul rafforzamento della cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi, che riporta le circostanze nelle quali gli scarichi di sostanze in mare devono considerarsi reati. Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la suddetta decisione quadro, che aveva completato la direttiva 2005/35/CE. La Direttiva 2009/123/CE dovrebbe pertanto colmare il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.

A seguito, infatti, degli incidenti avvenuti in ambito europeo, la Direttiva 2009/123/CE ha allargato l'ambito delle figure eventualmente responsabili dei reati menzionati nella Direttiva, mentre non modifica quanto afferma la Direttiva 2005/35/CE per quanto riguarda il regime delle deroghe che ricalca peraltro integralmente quello già adottato dall'Italia nella legge di recepimento. Scopo della nuova Direttiva è quello di *«recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi di sostanze inquinanti siano comminate sanzioni adeguate, anche penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi»*.



Le sostanze inquinanti oggetto dei reati, sono le stesse previste nella Direttiva 2005/35/CE che, a sua volta si conforma agli allegati della Convenzione Marpol e cioè gli idrocarburi, le loro miscele e le sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa. Anche la nuova Direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti causati da tutte le navi, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti, senza distinzione alcuna sulla nazionalità, con l'esclusione per le navi militari, da guerra o ausiliarie o per le altre unità possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Vengono considerati reati gli "scarichi" di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, includendo anche gli sversamenti di minore entità purché:

- a) siano effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza (dolo o colpa grave);
- b) producano un deterioramento della qualità dell'acqua;
- c) si verifichino periodicamente.

Quanto alle sanzioni penali conseguenti alla commissione di tali reati, la Direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di applicare misure "effettive, proporzionate e dissuasive", non indicando comunque l'entità delle stesse.

A tal proposito, è agevole evidenziare che i predetti artt. 8 e 9 del d.lgs. 202/2007 hanno introdotto sanzioni adeguate al tenore della Direttiva 2009/123/CE e che, pertanto, non era necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale.

### **3.4. Il recepimento interno delle direttive comunitarie**

L'art. 19 della L. 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" delegava il Governo per il recepimento della direttiva 2008/99/CEe della direttiva 2009/123/CE. In particolare, la norma conteneva i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle direttive di cui al comma 1;
- b) prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera a), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

A tali principi andavano aggiunti, per quanto concerne le sanzioni penali, quelli generali contenuti nell'art. 2 della legge comunitaria, a mente del quale (comma 1, lettera c) "*le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace*".

L'ordinamento giuridico interno, com'è noto, sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2009/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale. Il riferimento è ovviamente alle disposizioni contenute in quello che impropria-

mente<sup>7</sup> viene chiamato “*Codice dell’ambiente*”, ossia il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, il quale sanziona le violazioni concernenti gli scarichi di acque all’articolo 137, quelle relative ai rifiuti agli artt. 256 (gestione non autorizzata), 257 (bonifica dei siti), 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), 259 (spedizioni transfrontaliere) e 260 (traffico illecito di rifiuti), quelle relative all’esercizio di attività pericolose all’art. 279 (ex art. 25 del d.P.R. 203/1988), nonché quelle relative alla c.d. “autorizzazione ambientale integrata” (che accorpa tutte le altre) all’art. 29-quattordicesimo, prima inserita e poi espunta nella formulazione definitiva dell’articolo 25-undicesimo.

A tali norme vanno aggiunte le sanzioni previste dalla legge 150/1992 (“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”), nonché alcune norme previste dal codice penale, quali l’art. 544-bis (uccisione di animali), 727 (abbandono di animali), 674 (getto pericoloso di cose, che riecheggia il “quasi-delitto” giustiniano dell’“*actio de effusis vel ejectis*”), 733 (danneggiamento del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 734, (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), cui va aggiunto l’art. 30 della legge 394/1991 (“Legge quadro sulle aree protette”).

Per quanto concerne la tutela penale dell’ozono, avverso comportamenti atti a ridurre lo strato, trova già applicazione l’art. 3 della legge 549/1993 (“Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”).

Le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva ma assenti nell’ordinamento risultavano quindi essere l’uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.

Attesi i limiti di pena contenuti nell’art. 2 della Legge Comunitaria, che il legislatore delegante non ha inteso derogare con specifico riguardo alle direttive in esame, il recepimento delle stesse non è stato assicurato attraverso un completo ripensamento del sistema dei reati contro l’ambiente, mediante il loro inserimento sistematico all’interno del codice penale sostanziale e la previsione come delitti delle più gravi forme di aggressione.

Tale operazione, secondo la Relazione ministeriale di accompagnamento, potrà costituire oggetto di separato e successivo intervento normativo.

Il d.lgs. 121/2011, invece, opera in due distinte direzioni.

Da un lato, implementa, ma sempre nell’ambito del sistema contravvenzionale, il livello di tutela penale delle condotte previste dalla direttiva, prevedendole quali reati laddove non previste (art. 1), in particolare attraverso l’introduzione degli artt. 727-bis e 733-bis c.p.; dall’altro, prevede una compiuta disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, oggi assente nei reati contro l’ambiente (art. 2).

Nel fare ciò, si è assunto quale “*tertium comparationis*” prevalentemente l’art. 25-ter, d.lgs. 231/2001, l’unico che, con riguardo ai reati societari, prevede la responsabilità da reato delle persone giuridiche con riferimento a contravvenzioni. Il legislatore delegato ha, quindi, proceduto a suddividere tutte le condotte in tre classi di gravità e a calibrare le sanzioni pecuniarie in relazione alle

---

<sup>7</sup>In realtà con riferimento al d.lgs. 152/2006 sembra impropria tanto la dicitura di “codice”, considerato che la codifica presenta un contenuto innovativo della materia esistente, quanto quella di “testo unico” che invece dovrebbe semplicemente raccogliere in un unico corpus normativo tutto il materiale esistente in materia, il che non è considerato le normative ambientali che sono restare escluse dal decreto.

medesime. In particolare, si è prevista la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto (alternativa o congiunta a quella dell'ammenda) fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni alternativa alla pena pecuniaria (per cui è ammessa la cd. "*oblazione speciale*" di cui all'art. 162-bis del codice penale); la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni (sola o congiunta a quella dell'ammenda), e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni.

Solo per il reato di cui all'art. 260 del T.U.A. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), in ragione del particolare rigore del trattamento sanzionatorio, si è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

### **3.5. L'estensione ai reati ambientali della responsabilità ex d.lgs. 231/2001**

Indubbiamente la più rilevante novità introdotta dal d.lgs. 121/2011 è quella dell'inserimento dei reati ambientali (rectius: di alcuni reati ambientali) nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Com'è noto, l'art. 11, lett. d) della legge 29 settembre 2000, n. 300 (la legge delega del d.lgs. 231/2001) aveva inserito alcuni illeciti ambientali nell'elenco dei reati presupposto. Il legislatore delegato aveva però preferito non dare seguito sul punto alla delega, ritenendo opportuno un periodo di metabolizzazione della nuova forma di responsabilità da parte delle imprese prima di estenderla anche a fattispecie di ampio impatto sul mondo produttivo.

Come spesso accaduto in passato, l'occasione per superare l'impasse l'ha creata l'ineludibile necessità di corrispondere agli obblighi comunitari.

Infatti le direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi hanno entrambe imposto agli Stati membri dell'Unione di estendere alle persone giuridiche la responsabilità per i reati ambientali commessi a loro vantaggio.

In tale prospettiva, come ricordato, l'art. 19 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) ha così delegato il Governo al recepimento delle due direttive, prevedendo specificamente l'estensione delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 agli illeciti ambientali dalle stesse contemplati. Il d.lgs. 121/2011 rappresenta dunque l'attuazione della suddetta delega, ancorché va subito sottolineato come la stessa sia intervenuta oltre il termine indicato nelle menzionate direttive per il loro recepimento (tanto che il 26 gennaio 2011 la Commissione ha messo in mora l'Italia per il mancato recepimento delle due direttive).<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> In realtà il legislatore nazionale, per rispettare formalmente il termine imposto dalla Commissione europea, ha emanato in data 7 luglio 2011, il Decreto Legislativo n. 121, in materia ambientale, di "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". L'entrata in vigore segna la data del 16 agosto 2011. Per quel che concerne la messa in mora dell'Italia per il mancato recepimento delle due direttive, l'iter è interessante e viene qui per sommi capi richiamato. L'obbligo di introdurre detta tutela era stato previsto, in un primo momento, dalle Decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667. Queste, però, erano state impugnate davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione da parte della Commissione Europea per violazione dell'art. 47 TUE, perché ritenute poste su di un fondamento normativo inappropriato, il Trattato dell'Unione Europea, (terzo pilastro) anziché il Trattato CE (secondo pilastro). Detta tesi è stata accolta dalla Corte con sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C-440/05. Sono così state annullate entrambe le decisioni. Era seguita la Direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, recante disposizioni sulla tutela penale dell'ambiente, che gli Stati membri dell'Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010. In Italia, l'art. 19 della Legge Comu-

### **3.6. I reati presupposto**

Nel recepire la direttiva, il legislatore delegato, per configurare le ipotesi di responsabilità degli enti per illeciti ambientali, ha selezionato alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, nonché quelle introdotte all'uopo dalla novella (e cioè quelle di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ritenute corrispondere al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale alla quale la legge delega aveva pedissequamente rinviato in proposito.

E' stato così inserito all'art. 25-undecies (precisandosi, peraltro, che il comma 1 dell'art. 2 interviene sull'art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116 correggendo un mero refuso di carattere numerico) del d.lgs. 231/2001 un nuovo catalogo di reati presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende, oltre a quelle di nuovo conio già menzionate, le seguenti fattispecie:

#### **Inquinamento idrico**

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari**

(art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo**

(art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento**

(art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

#### **Rifiuti**

Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata**

(art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti** (art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Miscelazione non consentita di rifiuti** (art. 256, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152);

#### **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**

(art. 256, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

#### **Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti** (art. 258, comma 4 e art. 260-bis, commi 6 e 7, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

---

nitaria 2009, adottata con L. 4 giugno 2010, n. 96, delegava il governo a provvedere, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti legislativi, al recepimento delle disposizioni della direttiva citata e della ulteriore Direttiva n. 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. I termini erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre e al 16 novembre 2010. La L. n. 96/2010 era entrata in vigore il 10 luglio 2010, per cui il termine per l'esercizio della delega sarebbe spirato il 9 aprile 2011. Ha trovato applicazione, nella gestazione dell'esercizio della delega, la proroga di novanta giorni contemplata dall'art. 1 della citata Legge Comunitaria (per il caso in cui, come è stato, il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Detto termine, nel caso concreto, scadeva 18 maggio 2011) per cui l'emanazione del Decreto legislativo in esame il 7 luglio 2011 risulta nel termine che si compiva, tutto sommato, il 9 luglio successivo, in ossequio all'art. 14, 2° comma della L. 23 agosto 1988, n. 400. Il limite di costituzionalità di cui all'art. 76 Cost., dunque, è stato rispettato, ma ciò pare non essere bastato. Il 26 gennaio 2011, infatti, in riferimento alle direttive oggetto del d.lgs. n. 121/2011, la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora: una, per il mancato recepimento della n. 2008/99/CE (p.i. 2011/0207); l'altra, per il mancato recepimento della Direttiva che modifica la Direttiva n. 2005/35/CE (p.i. 2011/0216). Non si può escludere un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

**Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

**Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-bis, comma 8, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

**Bonifica siti inquinati, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti** (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

**Inquinamento atmosferico, superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa**

(art. 279, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

**Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

(cd. Convenzione di Washington del 3 marzo 1973)

**Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente** (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, legge 7 febbraio 1992, n. 150);

**Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali** (art. 3-bis, legge 7 febbraio 1992, n. 150)

**Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono** (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549)

**Inquinamento navi**

**Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti** (art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);

**Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti** (art. 9, commi 1 e 2, d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

In realtà, nella sua primigenia formulazione, l'art. 2 dello schema di decreto legislativo contemplava tra i reati presupposto della responsabilità degli enti anche numerose altre fattispecie incriminatrici previste dal codice dell'ambiente e in particolare quelle concernenti l'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-quattordicesimo, d.lgs. 152/2006, nonché quelle previste nello stesso decreto dai commi 1, 4, 7, 8, 9, 12 e 14 dell'art. 137 in materia di inquinamento idrico e quelle contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 279 in materia di emissioni.

In altre parole il progetto originario prevedeva un più generalizzato coinvolgimento delle persone giuridiche nel sistema di repressione degli illeciti ambientali penalmente rilevanti, mentre il testo definitivamente approvato ha compiuto scelte di gran lunga più selettive e non tutte facilmente comprensibili.

Apparentemente la causa del *revirement* del legislatore delegato va ricercata nei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari sullo schema del decreto legislativo, nei quali ripetutamente lo stesso legislatore delegato è stato invitato a circoscrivere il catalogo dei reati presupposto, espungendone quelli ad oggetto violazioni di natura meramente formale.

Il Parlamento ha formulato gli illustrati rilievi rifacendosi ai limiti posti dalla direttiva sulla tutela penale dell'ambiente agli obblighi di incriminazione imposti agli Stati membri sulla scorta anche degli autorevoli pareri dei rappresentanti dell'industria<sup>9</sup>.

Come già accennato, infatti, l'elenco degli illeciti predisposto dall'art. 3 della direttiva (e richiamato nel successivo art. 6) contempla soprattutto – ancorché non solo - fattispecie caratterizzate da un

---

<sup>9</sup> Quello più rilevante ed influente è senz'altro quello di Confindustria precedente all'emanazione del decreto in data 29 Aprile 2011, anche se di recente sul tema è intervenuta anche l'Assonime con la circolare del 28 maggio 2012. (Cfr. Osservazioni Confindustria reati ambientali e responsabilità amministrativa)

evento di danno o di pericolo concreto. Infatti nelle menzionate ipotesi la soglia di rilevanza penale fissata dal legislatore comunitario coincide con la causazione della morte o di lesioni gravi alle persone ovvero di danni rilevanti alla qualità del suolo, dell'aria e delle acque o, ancora, alla fauna e alla flora ovvero con la determinazione del pericolo di causazione di tali eventi.

In tal senso, dunque, il Parlamento ha ritenuto che l'obbligo di configurare la responsabilità da reato delle persone giuridiche imposto dalla direttiva dovesse considerarsi per l'appunto circoscritto agli illeciti più gravi e caratterizzati sul piano dall'effettiva lesione dei beni giuridici oggetto di tutela.

In proposito, va peraltro ribadito come la tutela penale dell'ambiente nel nostro ordinamento sia storicamente affidata soprattutto ad un sistema di contravvenzioni che nella maggior parte dei casi hanno ad oggetto fattispecie di pericolo astratto.

In tale prospettiva ridurre l'area di responsabilità delle persone giuridiche alle violazioni effettivamente lesive di beni giuridici - nel senso che il concetto assume nei pareri delle commissioni parlamentari - e contemporaneamente corrispondere ai vincoli comunitari si è rivelato obiettivo assai arduo. Ed infatti, il legislatore delegato ha optato per un compromesso che soddisfa solo in parte il parere delle commissioni e altrettanto parzialmente le prescrizioni della direttiva.

In tal senso potrebbe apparire ad esempio discutibile l'aver escluso dal catalogo dei reati presupposto le contravvenzioni dell'art. 29-quattordicesimo del codice dell'ambiente, atteso che le attività dei soggetti tenuti a dotarsi ed a rispettare l'autorizzazione integrata ambientale sono per definizione assai pericolose per l'ambiente.

Non di meno appare incomprensibile la scelta di configurare la responsabilità degli enti solo per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, escludendo dal catalogo la contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 137 dello stesso codice, atteso che lo scarico di sostanze anche non intrinsecamente pericolose ma in quantitativi rilevanti è condotta idonea a determinare un grave danno all'ambiente. Infine contraddittoria risulta la mancata inclusione nel catalogo della contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui al successivo art. 256, comma 2, atteso che tale disposizione espressamente contempla tra gli autori propri del reato addirittura «*i rappresentanti di enti*».

Ed, in tal senso, non è nemmeno chiaro il criterio seguito nella selezione operata in sede di stesura del testo definitivo della novella, atteso che, ad esempio, è stata mantenuta la responsabilità delle persone giuridiche per violazioni eminentemente formali come quella, ad esempio, dell'ottavo comma dell'art. 260-bis, d.lgs. 152/2006 ad oggetto le violazioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Ma, senza dubbio, l'esclusione operata dalla novella destinata a suscitare maggior clamore riguarda le fattispecie di causazione di un disastro ambientale riconducibili agli artt. 434 e 449 c.p. (v. in proposito Sez. III, n. 9418 del 16 gennaio 2008, dep. 29 febbraio 2008, Agizza, Rv 239160) e quelle di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione di cui agli artt. 439 e 452 dello stesso codice. Infatti, non è agevole comprendere la ragione per cui le persone giuridiche siano chiamate, come ricordato in precedenza, a rispondere anche di illeciti meramente formali, ma non degli eventi più gravi in cui possono esitare comportamenti dolosi e colposi tenuti nel loro interesse e correlati all'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo.

Non solo, l'elezione da parte della direttiva europea delle conseguenze dannose o pericolose per gli esseri umani a criterio di selezione dei fatti da sanzionare penalmente e per i quali configurare la responsabilità da reato rende evidente come i reati contro l'incolumità pubblica integrabili attraverso condotte dannose per l'ambiente fossero candidati ideali all'inserimento nel nuovo catalogo introdotto dalla novella nel d.lgs. 231/2001.

Sotto altro profilo va infine evidenziato che alcuni dei reati inseriti nel suddetto catalogo sono dei delitti dolosi. E' il caso, ad esempio, di quelli concernenti le falsità legate al certificato di analisi di rifiuti e al trasporto di rifiuti pericolosi di cui agli artt 258, comma 4 e 260-bis del codice dell'ambiente ovvero di quello previsto dall'art. 3-bis, comma 1, legge 150/1992 in tema di assenza o falsificazione di dichiarazioni per l'importazione di animali.

La circostanza potrebbe in ipotesi costituire un ulteriore punto di attrito con le disposizioni della direttiva, la quale espressamente richiede la criminalizzazione non solo di comportamenti dolosi, ma altresì di quelli posti in essere «quanto meno per grave negligenza». Posto che l'art. 6 della stessa direttiva impone la responsabilità delle persone giuridiche per tutti i reati ambientali previsti dal precedente art. 3, la limitazione di tale responsabilità, in alcuni casi, alle sole fattispecie dolose (e la stessa mancata previsione di fattispecie colpose con il medesimo oggetto) potrebbe per l'appunto integrare una violazione della normativa comunitaria.

In realtà, le incriminazioni di cui si tratta non sembrano appartenere al novero di quelle imposte dalla direttiva 2008/99/CE, riguardando fattispecie poste a tutela di funzioni e solo indirettamente dell'ambiente e la cui soglia di rilevanza penale è comunque posta non già sul confine del pericolo concreto, come apparentemente richiesto dalla norma comunitaria, bensì su quello del pericolo astratto.

In tal senso, sembrerebbe potersi dunque ritenere che la configurazione in tali casi della responsabilità degli enti in riferimento esclusivamente a condotte dolose non violi le prescrizioni del legislatore sopranazionale.

Analoga questione potrebbe porsi per il delitto di “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti di cui all'art. 260, d.lgs. 152/2006. In realtà, anche in questo caso, la peculiarità del fatto incriminato - intrinsecamente incompatibile con l'imputazione colposa - e la sua mancata specifica considerazione nella direttiva sembrano escludere l'ipotizzabilità di una violazione della medesima.

### **3.7. I criteri di imputazione oggettiva**

Nel configurare la responsabilità degli enti per i reati ambientali il d.lgs. 121/2011 non detta speciali disposizioni derogatorie della parte generale del d.lgs. 231/2001.

Pertanto, le persone giuridiche sono chiamate a rispondere dell'illecito amministrativo conseguente alla consumazione nel loro interesse o vantaggio dei reati ambientali indicati nell'art. 25-undecies del decreto quando vengono commessi dai vertici apicali dell'ente ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

Come già evidenziato, peraltro, la maggior parte dei reati presupposto inseriti nel nuovo catalogo sono delle contravvenzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. Si ripropongono, dunque, i dubbi già sorti in passato, in occasione della configurazione della responsabilità per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi con violazione della normativa antinfortunistica (art. 25-septies d.lgs. 231/2001), circa la compatibilità dei criteri di imputazione oggettiva alla persona giuridica con la configurazione colposa dei reati presupposto.

Infatti, come già ricordato, l'art. 5 del decreto richiede che il reato tipizzato nei cataloghi venga consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Tanto il concetto di interesse quanto quello di vantaggio presentano, peraltro, un'evidente sintonia con l'imputazione all'ente di illeciti dolosi consumati nel suo ambito, mentre assai più problematica appare la loro effettiva capacità a fungere da indici di collegamento tra il medesimo ente e gli illeciti colposi.

Sul punto la dottrina si è sforzata di elaborare soluzioni interpretative in grado di scongiurare lo spettro della disapplicazione del d.lgs. 231/2001 in riferimento agli illeciti colposi pur configurati

dal medesimo come presupposto della responsabilità da reato. Soluzioni alternativamente orientate ad accentuare il ruolo del parametro del “vantaggio” (sotto il profilo del risparmio dei costi connessi agli obblighi cautelari la cui violazione è posta a fondamento del rimprovero) ovvero all’obiettivizzazione della nozione di “interesse” - finora valorizzata nel confronto con reati presupposto dolosi soprattutto nel senso del volontario perseguimento ex ante dell’utilità dell’ente da parte dell’autore dell’illecito penale, quale, cioè, movente esclusivo o concorrente della sua condotta (cfr. Sez. II, n. 3625 del 20 dicembre 2005, dep. 30 gennaio 2006, D’Azzo, Rv 232957) - o comunque incentrate sulla necessità di correlare l’interesse dell’ente alla condotta volontariamente posta in essere dall’agente e non già all’evento colposamente cagionato, ovvero sul rapporto di immedesimazione organica tra persona giuridica e soggetto che abbia agito nella veste qualificata considerata dall’art. 5, d.lgs. 231/2001.

E’ opportuno segnalare come i reati presi in considerazione dalla novella siano quasi tutti di pura condotta (fa eccezione, ad esempio, quello di cui all’art. 257 d.lgs. 152/2006) e non di evento, come quelli contemplati dal citato art. 25-septies. In tale prospettiva, la scelta di non riconfigurare i summenzionati parametri di imputazione e la circostanza che la maggior parte dei nuovi reati presupposto selezionati siano delle contravvenzioni, la cui condotta tipica è indifferentemente sorretta dal dolo e dalla colpa, potrebbero dover essere letti come indici della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest’ultimo per l’appunto alla condotta tenuta dall’agente qualificato nell’ambito dell’attività svolta per conto dell’ente.

### **3.8. Le sanzioni**

Quanto alle sanzioni configurate a carico dell’ente, il legislatore delegato si è avvalso della facoltà conferitagli nella legge delega di non ricorrere necessariamente alle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. 231/2001.

L’applicazione di tali sanzioni - per una durata fissata dalla novella nella misura non superiore ai sei mesi - è stata infatti riservata soltanto ai casi in cui i reati da cui scaturisce la responsabilità dell’ente siano quelli previsti, rispettivamente: a) dall’art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 d.lgs. 152/2006; b) dall’art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006; c) dall’art. 260 d.lgs. 152/2006; d) dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 legge 202/2007.

Solo in tali ipotesi, dunque, sarà possibile applicare alla persona giuridica le medesime sanzioni in via cautelare ai sensi degli artt. 45 e ss., d.lgs. 231/2001 (v. in proposito Sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, dep. 12 marzo 2007, D’Alessio, Rv 235845).

La novella ha previsto anche l’applicazione della sanzione più grave tra quelle previste dal d.lgs. 231/2001 (e cioè quella dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività di cui all’art. 16), ma solo nell’ipotesi in cui l’ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di: a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti; b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti.

La sanzione pecuniaria è, invece, prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità degli enti.

La stessa è stata diversamente articolata in proporzione alla ritenuta diversa gravità dei reati presupposto cooptati nel catalogo di cui all’art. 25-undecies. In tal senso, la cornice edittale più significativa prevista dalla novella risulta dunque quella riservata alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, comma 1 del codice dell’ambiente e la cui forbice è compresa tra il minimo di quattrocento e quello di ottocento quote, che, una volta determinato il valore della singola quota ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 231/2001, comporta in ipotesi l’irrogabilità di una sanzione pecuniaria massima pari ad 1.239.200 euro.



In realtà, le soglie massime edittali previste in relazione ai più comuni reati presupposto in materia ambientale presi in considerazione dalla novella sono meno severe, variando mediamente tra le centocinquanta e le duecentocinquanta quote e comportando dunque l'irrogabilità di sanzioni che, sempre nella loro massima entità, possono variare al più tra i 232.250 e i 387.250 euro.

### **3.9. La confisca**

L'art. 25-undecies non detta disposizioni speciali in tema di confisca del prezzo e del profitto del reato presupposto, rinviando pertanto implicitamente alla disciplina generale contenuta negli artt. 9 e 19, d.lgs. 231/2001. Scelta che risulta coerente con le previsioni della legge delega che espressamente ha imposto l'applicazione della misura ablativa in relazione ai reati ambientali.

Pertanto deve ritenersi sempre applicabile la confisca dei proventi del reato a titolo di sanzione principale ed anche nella forma per equivalente. Diverso è il problema della concreta possibilità di individuare un profitto da sottoporre alla sanzione ablativa (non sembra invece porsi analogo problema con riguardo al prezzo del reato, sempre agevolmente identificabile).

Quello del profitto confiscabile nei reati ambientali è in realtà profilo raramente affrontato dalla giurisprudenza, che si è invece occupata in qualche occasione della definizione del profitto in quanto fine che caratterizza il dolo specifico del reato di cui all'art. 260 del codice dell'ambiente. E sul punto la Suprema Corte ha avuto ripetutamente modo di chiarire come il profitto perseguito dall'autore del delitto menzionato possa consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali (v. Sez. IV, n. 28158 del 2 luglio 2007, dep. 16 luglio 2007, p.m. in proc. Costa, Rv 236907, nello stesso senso Sez. III, n. 40838 del 6 ottobre 2005, dep. 10 novembre 2005, p.m. in proc. Fradella, Rv 232351).

Se alcuni dei reati presupposto, attesa la segnalata natura formale dei medesimi, non appaiono idonei nemmeno in astratto a produrre un "profitto" in tal senso inteso, non v'è dubbio che altri - come ad esempio quello previsto dall'art. 260 citato, nel quale il movente economico, come ricordato, è addirittura eletto ad elemento costitutivo del dolo specifico - sono invece perfettamente in grado di procurare un immediato vantaggio economico di tal natura all'ente nel cui interesse vengono commessi.

Pur tenendo conto del diverso contesto in cui il principio è stato affermato, è legittimo allora chiedersi se lo stesso possa essere utilizzato anche per definire la nozione di profitto oggetto di confisca. Se cioè tale profitto possa essere identificato con i costi "risparmiati" attraverso la violazione della normativa ambientale, quantomeno in relazione ai reati consumati nell'ambito dell'attività d'impresa.

Infatti è l'aggiramento dei costi imposti all'impresa dalle restrizioni in materia ambientale e non altro a costituire, nella maggior parte dei casi, l'effettivo vantaggio di natura patrimoniale generato dalla consumazione degli illeciti di cui si tratta, atteso che quanto ricavato dall'eventuale realizzazione dell'illecito nell'interesse di altri soggetti più correttamente deve essere classificato come prezzo del reato.

In genere, la giurisprudenza è apparsa in passato assai prudente e comunque oscillante in merito alla riconoscibilità del risparmio di spesa come profitto confiscabile, ma più di recente le stesse Sezioni Unite della Cassazione sembrano aver ammesso, in linea astratta, l'ablazione del risparmio ottenuto grazie alla condotta criminosa (Sez. Un., n. 26654 del 27 marzo 2008, dep. 2 luglio 2008, Fisia Impianti spa, in motivazione).

In realtà, l'unico vero ostacolo a concentrare la sanzione ablativa anche sul risparmio di spesa sembra costituito dall'effettiva realizzazione del medesimo al momento della confisca. Infatti, come osservato nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite, tale risparmio si realizza effettivamente so-

lo nel momento del conseguimento di un ricavo «*non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere*». In tale prospettiva, dunque, il reato ambientale correlato all'attività d'impresa è in grado di determinare un risparmio catalogabile come “*profitto*” solo nel momento in cui quest'ultima realizza i proventi della sua attività lecita in misura superiore a quella che i costi “*ambientali*”, se sostenuti, gli avrebbe consentito.

Sembrirebbe, dunque, da escludersi la possibilità di procedere in un momento anteriore alla confisca (o ancor prima al sequestro a fini di confisca) di quello che costituisce solo un profitto “*futuro*” non ancora effettivamente acquisito se non addirittura una mera aspettativa di profitto, men che meno nelle forme della confisca (o del sequestro) per equivalente.

### **3.10. Modelli organizzativi ambientali**

Uno altro dei limiti mostrati dal d.lgs. 121/2011 è l'assenza di qualsiasi riferimento alla previsione dell'adozione di uno “specifico” Modello Organizzativo, ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa da reato.

Manca, in altri termini, nel testo del decreto in esame, una norma omologa a quella che, invece, è contenuta nel d.lgs. 81/2008. Ed invero, l'art. 30 del T.U.S. precisa che il Modello di Organizzazione e di Gestione, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici indicati dal comma 1. Analogamente, prevede che il modello organizzativo e gestionale debba:

- a) prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra;
- b) prevedere “in ogni caso”, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) prevedere, “altresì”, un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In ciò si inserisce, com'è noto, l'obbligo di adottare il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo in due ipotesi:

- 1) quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
- 2) in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La norma si preoccupa, poi, di stabilire una sorta di normativa “*transitoria*” (comma 5), introducendo una presunzione relativa di conformità al modello organizzativo “*ideale*” dei modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Si demanda, inoltre, alla Commissione consultiva permanente (art. 6 T.U.S.) la possibilità di indicare “ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale”, attribuendo a quest'ultima il compito di elaborare procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, da recepirsi con apposito D.M. del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Infine, si prevede la finanziabilità, in vista dell'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione, nelle imprese fino a 50 lavoratori.

Ebbene, nulla di tutto ciò è previsto nel d.lgs. 121/2011.

Analogamente, nessuna previsione di tenore analogo quello dell'art. 16, comma 3, T.U.S., è stata inserita con riferimento alla delega di funzioni, istituto chiaramente applicabile anche in campo ambientale, come unanimemente riconosciuto da consolidata giurisprudenza di legittimità (v., tra le tante: Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, dep. 11/02/2008, imp. Girolimetto, Rv. 238980).

La mancanza di una norma analoga a quella citata, dunque, esclude che, per i reati ambientali inseriti nel catalogo dei reati presupposto introdotti dal d.lgs. 121/2011, l'obbligo di vigilanza in capo all'imprenditore in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, possa intendersi assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, operando tale presunzione solo per le violazioni in materia antinfortunistica e non anche per quelle ambientali.

Uno strumento utilizzabile per venire incontro all'esigenza di riferimenti nella predisposizione del modello, sembra, tuttavia, a parere di chi scrive, essere presente nel testo del decreto all'art. 6.

Si fa riferimento alla previsione che i modelli possano essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Tale importante previsione rappresenta un'opportunità molto interessante per le imprese che vogliono trovare guide e riferimenti specifici nella costruzione dei loro modelli e che attualmente li trovano nel testo del decreto, nella giurisprudenza e ad es. nelle linee guida di Confindustria.

Tra codici di comportamento e modelli organizzativi risulterebbe esserci, pertanto, una corrispondenza di *species* a *genus* configurandosi i primi come linee guida specifiche di settore nella predisposizione di modelli da parte delle aziende.

I Modelli, cioè, potranno essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti (art. 6, III c., D.Lgs. cit.). Tali codici di comportamento costituiscono le Linee Guida che mirano a fornire concrete indicazioni su come realizzare tali modelli per specifici settori, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Sarebbe, pertanto, altamente sconsigliabile e financo pericoloso, da parte delle aziende, predisporre un modello che sia la sostanziale copia delle linee guida dell'associazione di riferimento, così come sarebbe altamente inopportuno per le associazioni di categoria predisporre codici di comportamento che regolamentino in eccessivo dettaglio ad esempio processi aziendali, modalità di gestione di risorse finanziarie o sanzioni disciplinari, che seppur simili nell'ambito del settore, necessitano, tuttavia, di un'inevitabile personalizzazione conseguente all'analisi di rischio ed alla specifica gap analysis aziendale. Si tratta del pericolo che le singole imprese non adattino i propri modelli, sulla falsariga dei codici, alle esigenze peculiari dell'azienda, ma si limitino a recepire tout court i codici di comportamento. Verrebbe così ad essere frustrata la ratio legislativa che richiede alla singola azienda uno sforzo di conversione del codice dell'associazione di categoria nel proprio modello organizzativo.

I codici costituiscono, pertanto, il supporto più concreto ed esplicito per aiutare le imprese di uno specifico settore nella predisposizione dello specifico modello organizzativo, consentendo un risparmio di tempo (e costi) e capitalizzando l'esperienza e la visuale ampia delle associazioni di categoria in materia<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Ad esempio per il settore della logistica energetica italiana ASSOCOSTIERI ha di recente ultimato il codice di comportamento di settore da sottoporre al Ministero della Giustizia per le finalità qui indicate.....

#### 4. Conclusioni circa la predisposizione di un modello organizzativo esteso ai reati ambientali

Alla luce delle considerazioni svolte risulterà opportuno verificare, in conclusione, i passi operativi da compiere per adeguare il sistema dei presidi aziendali ai rischi introdotti con i nuovi reati presupposto. La predisposizione di un modello organizzativo idoneo a costituire anche esimente per i reati ambientali passerà attraverso il tipico processo di analisi e valutazione del rischio reato applicabile ai processi aziendali in oggetto. Al fine di procedere in tal senso sarà fondamentale procedere ad un'analisi documentale iniziale degli atti rilevanti in azienda e predisporre questionari adeguati per le interviste necessarie per la mappatura dei rischi secondo uno schema per estratto disponibile esemplificativamente in allegato al presente contributo.

1. Chi si occupa della predisposizione, gestione e controllo delle misure generali per la protezione ambientale ai sensi del D.Lgs 152/06 o di altre normative in materia ambientale?

---

---

2. Quali sono i **maggiori rischi** per la Società da Lei riscontrati in materia ambientale?

---

---

3. Come sono distribuiti i **poteri di spesa** per l'applicazione o l'adeguamento delle misure di prevenzione ambientale? In che modo sono gestite le risorse finanziarie e umane per l'attuazione del Sistema di gestione ambientale? Secondo lei sono sufficienti?

---

---

4. Nel caso in cui un dipendente ravvisasse la necessità di un adeguamento delle misure di prevenzione ambientale, con quali modalità e in quali tempi tale richiesta viene valutata? Esiste una **procedura scritta per la segnalazione**?


---

---

5. In che modo ed in quale misura la **valutazione dei rischi ambientali** influenza la definizione degli obiettivi aziendali in sede di pianificazione?

---

In particolare il processo logico porterà all'aggiornamento del codice etico, delle parti generali e speciali del modello (con la probabile introduzione di una parte speciale dedicata ai reati ambientali, nel caso sia essa distinta da quella generale), per poi esaminare il sistema di deleghe e procure in base ai ruoli ed alle funzioni in materia ambientale previste nell'organigramma aziendale.



Successivamente, come esemplificato nello schema presentato nella figura di cui sopra si procederà mediante l'analisi ed i questionari a valutare i rischi da inserire nella risk matrix aggiornata ed il giudizio sugli eventuali presidi in essere in azienda.

A valle della predisposizione di tale documento potranno essere aggiornati, laddove necessario, i protocolli finanziario ed il sistema disciplinare e si procederà con la predisposizione dei protocolli ritenuti opportuni per riportare il rischio reato ad un livello ritenuto "accettabile" anche mediante modifiche o integrazioni agli eventuali SGA in essere.

Importante complemento per l'efficacia dell'intervento non potrà non essere un'adeguata review delle competenze, della composizione, dei flussi informativi e delle attività dell'Organismo di Vigilanza per adeguarlo al presidio del nuovo reato.